



## COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Via Torino n. 95 - CAP 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406


e-mail: [segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it](mailto:segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it)

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente decreto:

viene reso noto tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/02/2025

UFFICIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE INCARICATO  
Teresina FLORIS  
  


Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, 05/02/2025

UFFICIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE INCARICATO  
Teresina FLORIS  
  


### DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 15/01/2025

### NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

#### IL SINDACO

Visto il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30.04.2008 n. 101 ed entrato in vigore in data 15.05.2008;

Premesso che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" compete al datore di lavoro nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia

Considerato che ai sensi dell'art. 38 del sopra citato decreto legislativo per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;

Individuato nel Dott. Carlo Loverci domiciliato presso lo studio Medicina & Lavoro srl di Corso Racconigi n. 145 Torino il professionista a cui affidare l'incarico di medico competente;

#### NOMINA

il dott. Carlo Loverci, Medico Specialista in Medicina del Lavoro, Medico Competente del Comune di Sant'Antonino di Susa;

Dato atto che l'incarico, assunto con la nomina, riguarda gli adempimenti posti a carico del Medico Competente così come disposto dalla normativa vigente (**Testo Unico D. Lgs 09/04/2008 n. 81**).

L'attività del dott. Carlo Loverci sarà svolta senza vincolo di dipendenza, sotto qualsiasi profilo, ed in piena autonomia anche relativamente all'organizzazione temporale della Sua presenza presso il Comune di Sant'Antonino di Susa.

Per l'effettuazione delle suddette prestazioni il dott. Carlo Loverci si avvarrà dei presidi e delle dotazioni allo scopo istituiti dal Comune di Sant'Antonino di Susa, segnalando tempestivamente eventuali necessità di un loro aggiornamento.

Per consentire lo svolgimento dell'attività in oggetto, in particolare la stesura del protocollo sanitario, il Comune di Sant'Antonino di Susa si impegna ad ottemperare alle disposizioni delle vigenti Leggi, mettendo tempestivamente a disposizione quanto segue:

1. relazione riguardante il ciclo produttivo, compresi gli aspetti organizzativi, completo di un elenco esaustivo del personale addetto alle varie mansioni e relativi rischi specifici;
2. planimetria (qualora richiesta) dei locali del Comune corredata dalle specifiche postazioni del personale dipendente e relativi impianti di illuminazione, ventilazione, aspirazione qualora necessari e altri sistemi di abbattimento dei rischi presenti in azienda;
3. elenco completo delle schede di sicurezza degli agenti chimici eventualmente utilizzati con composizione quali-quantitativa e relative frasi di rischio ai sensi del Titolo IX D. Lgs 81/08;
4. risultati di eventuali campionamenti ambientali relativi ai rischi individuati, qualora effettuati;
5. elenco dei dipendenti comprensivo dei dati anagrafici, data di assunzione e mansione specifica (se addetto a più mansioni sarà indicata quella prevalente);
6. elenco e tipologia dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) adottati ai sensi del D. Lgs 475/92 e s.m.i.;
7. corsi di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi presenti in azienda;
8. tempestiva notifica riguardante eventuali cessazioni di rapporti di lavoro con i dipendenti, al fine di ottemperare a quanto disposto ex art 25, comma 1, lett e;
9. presenza di idoneo locale corredata di lettino medico ed eventuale dotazione dei presidi di P.S. (all 1 e 2 Decreto 388/03) nella necessità di svolgere le visite mediche presso il Comune di Sant'Antonino di Susa;
10. misure tecnico-organizzative esistenti per il P.S. aziendale ai sensi del Decreto 388/03;
11. certificati di esecuzione dei corsi e relativi nominativi delle figure aziendali formate: R.S.P.P., R.L.S., addetti ai servizi di Pronto Soccorso Aziendale e Antincendio;
12. informazioni relative a progetti di ristrutturazione locali, variazioni in atto o a breve termine del personale in organigramma, lavori di bonifica ambientale in programma.

A norma dell'art. 41 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., l'attività del dott Carlo Loverci consisterà nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa in vigore, nella fattispecie:

- visita medica *preventiva* intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- visita medica *periodica* per monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica *su richiesta del lavoratore*, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di aggravamento a causa dell'attività lavorativa;

- visita medica in occasione del *cambio mansione* onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla *cessazione del rapporto di lavoro* nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica *preventiva in fase preassuntiva*
- visita medica precedente alla *ripresa del lavoro*, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del medesimo decreto, inoltre, rientrano nelle competenze del dott. Carlo Loverci le seguenti attività:

- collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- collaborazione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41;
- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della documentazione sanitaria in suo possesso e informazione riguardo la necessità della sua conservazione;
- invio all'ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto.
- informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti nocivi con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria.
- comunicazione scritta in occasione della riunione di cui all'art. 35 in merito ai risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.

Il dott. Carlo Loverci sarà tempestivamente aggiornato dall'azienda in occasione di ogni mutamento del ciclo produttivo anche a carattere organizzativo (es: nuovi macchinari, materie prime, nuovi agenti chimici, visite di fine rapporto qualora previste ai sensi del D. Lgs 81/08, cambiamenti di mansione) al fine di esprimere le proprie valutazioni per quanto di competenza sui giudizi di idoneità lavorativa e sulle misure preventive e di tutela da attuare.

Si dispone che la presente determinazione, trasmessa al Responsabile del Servizio interessato per gli adempimenti conseguenti e l'assunzione degli impegni di spesa necessari, abbia durata fino al 31/12/2027 salvo revoca anticipata.

Il SINDACO  
F.to Andrea ANDOLFATTO